



**Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **104-1/2024** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da [REDACTED]

[REDACTED] entrambi residenti [REDACTED] [REDACTED]
(con gli avv.ti EMANUELA SCALEGGI e FABIOLA TOMBOLINI),

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 26.07.2024 i coniugi [REDACTED] hanno proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, ed hanno provveduto al deposito di tutta la documentazione a corredo del ricorso;

2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto i ricorrenti sono residenti nel Comune di Fabriano e dunque nell'alveo territoriale di competenza dell'intestato Tribunale;

3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- I ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, nella misura di euro 55.000,00 derivanti dallo svincolo di una polizza vita che non sarebbe acquisibile nell'ipotesi liquidatoria;
- i ricorrenti hanno domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella qualità, quanto al ricorrente [REDACTED] ex imprenditore che ha contratto una serie di finanziamenti per la gestione dell'attività di impresa rivelatasi del tutto antieconomica in

considerazione di un evento estraneo ed indipendente dalla volontà del ricorrente costituito dalla distrazione illecita di ingenti somme per un importo pari a circa euro 500.000,00 da parte di una ex dipendente con funzioni amministrativo contabili (circostanze accertate in sede penale che però non hanno consentito il recupero delle somme distratte attesa l'incapienza dell'autrice della condotta *de qua*); le società che facevano capo al sono tutte cessate e cancellate dal Registro delle Imprese; Tale circostanza non risulta ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale *"la domanda di accesso alla procedura di concordato minore ... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile"*.

Ritiene, al riguardo, il Tribunale che la disposizione richiamata debba intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa (e perciò di natura non consumeristica) non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con *ratio* e finalità del Codice della Crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione.

L'interpretazione prospettata risulta, peraltro, l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso *"ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCII"* (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione. Tale facoltà non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato: attesa la già richiamata inaccessibilità del piano di ristrutturazione, l'unico strumento a ciò utile risulta essere il concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII.

Sempre sotto il profilo soggettivo, d'altronde, il medesimo art. 74 citato ammette alla presentazione della proposta di concordato minore *"i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento"* e nella definizione dell'art. 2 rientra anche *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale"* quale è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale.

Va infine sottolineato come l'apporto di finanza esterna nell'ambito di una procedura negoziale consente indubbiamente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto all'apertura di una procedura meramente liquidatoria.

- attesa la già rilevata natura imprenditoriale dell'attività esercitata che ha in parte determinato l'indebitamento che ne è conseguito deve escludersi in capo al ricorrente Perulli la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
- quanto all'indebitamento consumeristico afferente in parte l'indebitamento del [] e del tutto quello della coniuge [] seppure in termini quantitativi detto debito sarebbe da ritenere prevalente si ritiene corretta la valorizzazione, in termini di prevalenza giuridica, della quota debitoria afferente l'attività imprenditoriale seppure cessata in forza del principio secondo cui qualora l'obbligazione sia stata assunta per uno scopo inerente all'attività d'impresa, essa non può mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l'attività, in quanto la finalità imprenditoriale che la caratterizzava si è definitivamente cristallizzata con l'insorgenza del debito;
- del pari nulla osta alla presentazione del concordato minore di natura familiare in forza dell'applicazione del disposto di cui all'art. 66 CCII secondo cui *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"* e *"che le masse attive e passive rimangono distinte"*.
- non risultano, peraltro, superati in capo ai ricorrenti i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumerle (riguardo alle quali l'esperto rileva che i ricorrenti hanno contratto l'ingente indebitamento per la gestione della vita quotidiana e familiare ed hanno

dovuto far fronte all'ingente ed imprevedibile dissesto finanziario derivato dalla distrazione di ingenti somme da parte della ex dipendente del ricorrente [] quando svolgeva attività d'impresa)

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nelle scarse risorse personali e reddituali in considerazione delle esigue somme mensili percepiti quanto al [] a titolo di emolumenti pensionistici e quanto alla [] quali redditi da lavoro dipendente;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe di molto inferiore all'attivo ricavabile dal concordato in considerazione della finanza esterna per euro 55.000,00, della messa a disposizione da parte dei ricorrenti di quote delle esigue entrate mensili in misura comunque superiore a quanto *ex lege* pignorabile e dunque prevedibile in ottica liquidatoria; inoltre i ricorrenti si sono impegnati a versare suddette quote di reddito, oltre alla finanza esterna, per una durata di sette anni dall'omologa;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (**€ 10.948,44**);
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente, rilevando, in particolare, quanto alla posizione del ricorrente [] l'assenza di adeguata verifica del merito creditizio da parte della società finanziatrice [] S.p.A. in merito all'erogazione del finanziamento di euro [] circa nell'anno 2018.

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo quanto al [] ammontante ad € [] (composto da € [] nei confronti del creditore [] [] ipotecario 1°, € [] nei confronti di [] ipotecario 1 e 2°, [] in chirografo nei confronti della [] S.p.A., [] nei confronti [] privilegiata mobiliare; [] nei confronti di ADER in rango chirografario; quanto al **ricorrente** [] il passivo è pari ad € [] in parte in solido con il coniuge; in forza delle esposte posizioni debitorie l'attivo complessivo da destinare ai creditori ammonta ad euro [] di cui euro [] quale finanza esterna derivante dalla liquidazione di polizza vita non pignorabile, intestata alla sig.ra [], non acquisibile a una eventuale LC e la restante quota derivante dalla messa a disposizione, per sette anni dall'omologa, da parte dei ricorrenti di una quota del proprio

reddito per complessivi euro [REDACTED] mensili pari ad un totale di € [REDACTED] la proposta prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
 - il pagamento integrale dei crediti prededucibili, con finanza esterna (svincolo polizza [REDACTED]) entro 30 gg dal giudicato omologa;
 - il pagamento del creditore ipotecario soddisfatto fino a capienza del privilegio per euro [REDACTED] con risorse derivanti dalle masse attive dei ricorrenti al 50% ciascuno con tempistiche, quanto alla quota del 50% con finanza esterna entro 30 giorni dall'omologa e quanto al restante 50% in sette anni dall'omologa a fronte del credito futuro di natura reddituale messo a disposizione dei creditori in quota e nella misura meglio indicata nel ricorso;
 - il pagamento dei creditori [REDACTED] entro 30 giorni dall'omologa
 - il pagamento degli altri creditori chirografari nella misura del 4% entro 30 giorni dall'omologa mediante finanza esterna ad eccezione del creditore [REDACTED] che verrà soddisfatto in parte nell'arco dei sette anni dall'omologa mediante finanza propria dei ricorrenti.
- c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 45 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa ed entro 4 anni decorrenti dal medesimo termine per il pagamento dei creditori privilegiati;
- d) prevede la suddivisione in [REDACTED] classi di creditori di cui la classe 1 comprendente ipotecari soddisfatti fino a capienza del privilegio (non votanti) e la classe 2 votante, comprendente tutti gli altri creditori chirografari ed i privilegiati non ipotecari
- e) Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che la medesima debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) È sufficientemente evidenziata la maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria ove verrebbe meno la finanza esterna (nella specie per euro [REDACTED]) nonché ove gli importi reddituali acquisibili alla procedura sarebbero inferiori rispetto a quelli messi a disposizione dai ricorrenti; in particolare l'alternativa liquidatoria consentirebbe di ricavare l'alternativa liquidatoria un importo pari a circa € [REDACTED]

considerata la difficoltà di vendita dei terreni in comproprietà per gli ipotecari di primo grado e nulla sarebbe ripartibile in favore dei chirografari e per i privilegiati degradati a chirografo.

9. Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII,

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di [REDACTED],

[REDACTED]
[REDACTED] entrambi residenti a [REDACTED] [REDACTED]

conferma la nomina dell'avv. **FEDERICA NEGRETTI** anche per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai

creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 29/07/2024

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani